

**COMUNE DI GANDINO**

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
PARCHEGGIO A  
PAGAMENTO NON CUSTODITO  
NELLE LOCALITA' MONTANE**

**Approvato con delibera C.C. n. 15 del 28.05.2018**

# COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

## ART. 1

### Ambito e finalità del Regolamento

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di prepagamento della sosta nelle seguenti zone di parcheggio non custodite nel territorio del Comune di Gandino:

- Località Monte Farno
- Località Valpiana

2 - Il regolamento disciplina le procedure per la distribuzione e vendita delle cartelle "gratta e sosta" e il rilascio di abbonamenti per periodi di sosta prolungati.

3 - Sono escluse dall'obbligo di esporre la cartella "gratta e sosta" le seguenti tipologie di veicoli: biciclette, motocicli, quad e mezzi agricoli. Tali veicoli sono comunque tenuti a sostare nelle aree individuate per la sosta a pagamento.

## ART. 2

### Caratteristiche delle cartelle

1 - I tagliandi realizzati a mezzo stampa a due colori o più colori su cartoncino bianco, che nel presente Regolamento vengono individuati e richiamati con la denominazione di "cartelle gratta e sosta", conterranno i seguenti elementi caratteristici:

- a) Intestazione del Comune di Gandino con indicazione del Servizio responsabile e relativo recapito telefonico;
- b) Validità temporale della sosta nel giorno di utilizzo del tagliando e negli orari definiti con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- c) Indicazione del costo della cartella stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
- d) Numerazione progressiva delle cartelle;
- e) Avvertenze per l'uso della cartella (es.: esposizione sul cruscotto, raschiamento delle cartelle, ecc.);
- f) Previsione degli spazi per le caselle sovrastampate relative all'anno di riferimento (es.: 2018 – 2019 – 2020), al mese e al giorno;
- g) Eventuale spazio in calce per inserzioni pubblicitarie;
- h) Indicazioni sul retro della cartella (in lingua italiana e inglese) delle istruzioni dettagliate d'uso anche nel caso di sosta superiore al valore massimo delle cartelle.

2 - Le cartelle hanno dimensioni di cm. 16 x 8 (o similari) e sono realizzate in cartoncino patinato.

## ART. 3

### Rete distributiva delle cartelle

1 - Al fine di agevolare il più possibile il reperimento delle cartelle "gratta e sosta", vengono individuati, previa presentazione al Comune di apposita comunicazione, diversi punti vendita fra gli esercizi commerciali, i bar - ristoranti, le rivendite di giornali, le tabaccherie e più in generale fra tutti coloro che, con presentazione dell'apposita comunicazione, dichiarino la disponibilità alla rivendita delle stesse.

2 - Nel presente Regolamento, le ditte incaricate al servizio vengono individuate come "rivendite".

# COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

3 - Il Comune, tramite l'Ufficio designato, una volta prese in carico le cartelle "gratta e sosta" nel numero prestabilito e commissionato per la stampa, provvede alla vendita alle diverse rivendite, tenendo un registro di carico e scarico dove annotare i vari movimenti.

4 - Sono ammessi ad effettuare la rivendita i punti vendita di cui al punto 1 con sede operativa in Comune di Gandino. La Giunta Comunale con apposito provvedimento potrà stabilire presso quali altri Comuni rivendere le cartelle "gratta e sosta".

## ART. 4

### Obblighi per l'Ente

1 - Il Comune, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, individua le zone dove la sosta è subordinata all'esposizione di cartelle pre-pagate "gratta e sosta" nel territorio del Comune di Gandino, dando attuazione al provvedimento mediante:

a) Installazione all'inizio delle strade di accesso delle località denominate "Monte Farno" e "Valpiana" di apposita segnaletica verticale volta ad informare l'utenza della necessità di dotarsi di cartelle pre-pagate o di abbonamento per poter lasciare il veicolo in sosta negli spazi preposti. Ulteriori cartelli e segnaletica dovranno essere predisposti su tutte le strade di ingresso al paese;

b) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l'indicazione del tipo di parcheggio, dei giorni e degli orari in cui vige l'obbligo del pagamento;

c) Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale di colore blu, o in alternativa di apposita segnaletica verticale, in corrispondenza degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione;

d) Consegna di un "contrassegno" da esporre all'esterno o verso l'esterno dell'esercizio autorizzato alla vendita.

2 - Il Comune, provvederà a vendere le cartelle nel numero richiesto dai rivenditori, comunque non superiore a 500 e non inferiore a 50 cartelle per ogni consegna.

3 - Il Comune di Gandino per il servizio di vendita delle cartelle reso dai rivenditori, riconoscerà un aggio agli stessi da stabilire con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

4 - I rivenditori saranno tenuti ad anticipare gli importi relativi alla fornitura delle cartelle ritirate e contestualmente il Comune di Gandino riconoscerà loro l'aggio previsto.

5 - Il personale comunale provvederà a rilasciare apposito documento contabile giustificativo della vendita delle cartelle e dell'aggio riconosciuto.

## ART.5

### Diritti e doveri del rivenditore

1 - Il rivenditore con la presentazione di apposita comunicazione accetta i doveri relativi al servizio di rivendita previa presa visione del presente Regolamento.

2 - Dopo la prima fornitura di cartelle, il rivenditore sarà tenuto ad avvisare con almeno 10 gg lavorativi di anticipo mediante richiesta al competente Ufficio, circa la necessità di approvvigionamento, in modo tale da non creare disservizio all'utenza.

3 - Il rivenditore avrà inoltre l'obbligo di non rifiutare cartelle ai clienti occasionali non abituali o ad utenti di passaggio fornendo le informazioni necessarie al loro utilizzo.

E' assolutamente vietato maggiorare da parte del rivenditore, il costo prefissato delle cartelle.

4 - Il rivenditore dovrà altresì curare che verso l'esterno del proprio esercizio rimanga affisso e ben visibile il contrassegno di "rivendita autorizzata".

# COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

5 - Il rivenditore, non più interessato allo svolgimento del servizio, potrà recedere dallo stesso previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima. Il rivenditore dovrà restituire gli eventuali tagliandi rimasti invenduti al competente Ufficio.

## ART.6

### Spazi pubblicitari

- 1 - Sulle cartelle "gratta e sosta" potranno essere previsti spazi pubblicitari.
- 2 - Tali spazi dietro presentazione, di apposita istanza, potranno essere ceduti ai rivenditori autorizzati o ad altri soggetti economici interessati.
- 3 - L'assegnazione degli spazi ai richiedenti avverrà in ordine di presentazione della richiesta al protocollo dell'ente e per lotti di 5000 cartelle.
- 4 - L'importo richiesto per l'utilizzo dello spazio pubblicitario verrà determinato dall'Amministrazione comunale.
- 5 - I rivenditori sono comunque tenuti ad accettare in conto vendita anche le cartelle riportanti inserzioni pubblicitarie di altri soggetti.

## ART.7

### Abbonamenti annuali

- 1 - Per coloro che si recano frequentemente nelle località coperte dal servizio di parcheggio regolamentato con cartelle "gratta e sosta" è prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti annuali "a pagamento" con validità di 1 anno solare e validi per tutte le località "indipendentemente dalla data di rilascio".
- 2 - L'importo dell'abbonamento annuale è determinato tramite apposita delibera di Giunta.
- 3 - L'abbonamento è non cedibile e vincolato ad un massimo di n. 2 veicoli di proprietà del richiedente di cui saranno annotate, sull'abbonamento stesso, le relative targhe all'atto del rilascio. Il titolare dell'abbonamento potrà richiedere un nuovo rilascio dell'abbonamento nel caso in cui cambino i veicoli da associare all'abbonamento stesso. La proprietà del veicolo dovrà essere certificata in fase di richiesta dell'abbonamento esibendo l'atto di proprietà del veicolo o documentazione equivalente.
- 4 - L'abbonamento dovrà essere esposto al pari ed in sostituzione della cartella "gratta e sosta" e darà diritto alla sosta in ogni giorno del periodo di validità nelle aree segnalate di cui all'art. 4, nei limiti delle disponibilità di posti liberi.
- 5 - L'abbonamento può essere richiesto presso l'ufficio competente del Comune di Gandino che conserverà un apposito registro degli abbonamenti rilasciati.
- 6 - Ai proprietari di immobili sul territorio del Comune di Gandino, che siano serviti o meno da strada privata o comunale non soggetta al regolamento VASP (Viabilità Agro-Silvo Pastorale) è previsto il rilascio, su richiesta, di un abbonamento annuale gratuito. L'abbonamento sarà limitato alla sola area di parcheggio in prossimità dell'immobile. Sarà rilasciato un abbonamento, con le medesime caratteristiche di quelli a pagamento, ad ogni proprietario o inquilino con regolare contratto di affitto.

## ART.8

### Utilizzo proventi

# COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

1 - L'Amministrazione Comunale istituirà un apposito capitolo di bilancio, avente destinazione vincolata, con il quale gli introiti netti, incassati a titolo di vendita delle cartelle e degli abbonamenti nel corso dell'anno finanziario di competenza, saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ad interventi di riqualificazione delle strade di accesso alle località Monte Farno e Valpiana e delle aree di sosta ivi presenti.

## **ART. 9**

### **Modalità di utilizzo**

- 1 - Le cartelle vanno preventivamente acquistate presso le rivendite autorizzate.
- 2 - Gli abbonamenti vanno richiesti o rinnovati presso l'Ufficio competente.
- 3 - Le cartelle devono essere "comilate" al momento dell'utilizzo in base alle istruzioni riportate sul retro.
- 4 - Cartelle ed abbonamento vanno esposti in evidenza sul cruscotto del veicolo.
- 5 - Cartelle ed abbonamento non sono cedibili.
- 6 - L'acquisto della cartella o la sottoscrizione di un abbonamento annuale non garantisce la certezza di parcheggio nelle zone in cui è valido.

## **ART. 10**

### **Altri titoli di sosta**

1 - Per il periodo dal 01 Novembre al 31 Marzo il permesso VASP (Viabilità Agro Silvo Pastorale) vale come titolo di sosta nelle aree di parcheggio poste a valle dei tratti di strada indicati sul permesso VASP stesso.

## **ART. 11**

### **Sanzioni**

- 1 - La mancata esposizione di una cartella "gratta e sosta" correttamente "marcata", di un abbonamento in corso di validità o di altro titolo di sosta per il veicolo darà luogo alle normali sanzioni per sosta vietata.
- 2 - La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata delle cartelle "gratta e sosta" o degli abbonamenti rilasciati saranno soggetti, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle norme richiamate, a debita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

## **ART.12**

### **Norme transitorie e finali**

- 1 - Di tale servizio verrà data ampia pubblicità attraverso i normali organi di informazione ed il bollettino comunale al fine di informare nel modo più capillare possibile i cittadini e quanti fossero interessati a raggiungere le zone coperte dal servizio.
- 2 - Ai rivenditori autorizzati che non si atterranno alle norme del presente Regolamento, potrà essere revocato anche definitivamente l'affidamento del servizio, salvo sanzioni più gravi da riscontrarsi caso per caso.

# COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

3 - Gli orari giornalieri e le tariffe orarie per il parcheggio potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione annuale delle tariffe.

4 - Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno apportate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

## **ART. 13**

### **Entrata in vigore e pubblicità**

1 - Il presente Regolamento, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo, pubblicazione che seguirà all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione o di modifica.

2 - Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.